



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2333 del 2003, integrato da motivi aggiunti,
proposto da:

Fin Centro Snc di Morandin Vania & C., in persona del legale *pro tempore*,
rappresentata e difesa dall'avvocato Pier Vettor Grimani, con domicilio eletto
presso Pier Vettor Grimani in Venezia, S. Croce, 466/G;

contro

Comune di Venezia - (Ve), in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e
difeso dagli avvocati Giulio Gidoni e Maddalena Morino, con domicilio eletto
presso Giulio Gidoni in Venezia, Avv.ra Civica - San Marco 4091; A.C.T.V. -
Venezia - (Ve), in persona del legale *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato
Alfredo Biagini, con domicilio eletto presso Alfredo Biagini in Venezia, S. Croce,
466/G;

nei confronti di

Pmv Spa, in persona del legale *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Mario Barioli, con domicilio eletto presso Mario Barioli in Venezia-Mestre, Piazzetta Zorzetto, 1; Immobiliare Le Barche Srl;

per l'annullamento

- quanto al ricorso introduttivo: della variante parziale al Piano Regolatore Generale di Venezia emanata “*al fine di consentire la realizzazione di un sistema di trasporto rapido di massa a guida vincolata, ai sensi e per gli effetti della legge regionale 61/85, art. 50, comma 4, lett. g)*”, adottata con delibera del Consiglio comunale di Venezia n. 176 del 7.10.02, convalidata con delibera n. 180 del 28.10.02 e approvata con delibera n. 80 del 16.7.06 del Consiglio stesso; della delibera di Giunta comunale n. 733 del 21.10.02 ad oggetto “*Tramvia di Mestre. Approvazione del progetto definitivo del sistema di trasporto rapido di massa a guida vincolata per la città di Mestre Venezia, linee Favaro – Venezia e Mestre – Marghera*”; di ogni atto annesso, connesso o presupposto, comprese la delibera del Consiglio comunale di Venezia n. 152 del 25.10.99 e la delibera della Giunta comunale di Venezia n. 1621 del 28.10.99 con il quale è stato approvato in linea tecnica il progetto della Tramvia di Mestre, le delibere della Giunta comunale di Venezia n. 247 del 5.2.00 e n. 1131 del 28.12.00 con le quali è stato approvato in linea tecnica il progetto della seconda tramvia di Mestre ed una variante dello stesso, la delibera della Giunta comunale di Venezia n. 175 del 7.10.02 e n. 179 del 28.10.02 con le quali è stata adottata la variante parziale al PRG per la realizzazione di un deposito e di una officina al servizio della tramvia; per il risarcimento del danno subito;

- quanto al primo atto di motivi aggiunti: della delibera della Giunta comunale di Venezia n. 396 del 23.7.04 di approvazione al progetto definitivo relativo alla realizzazione di un sistema tranviario su gomma a guida vincolata di Venezia Mestre; della delibera del Consiglio comunale di Venezia n. 11 del 26.1.04 di

approvazione al PRG; di ogni atto annesso, connesso o presupposto; per il risarcimento del danno subito;

- quanto al secondo atto per motivi aggiunti: della deliberazione del Consiglio comunale di Venezia n. 124 del 7.11.2011 di approvazione al progetto preliminare e contestuale adozione della Variante al Piano Regolatore Generale per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio per la realizzazione della nuova viabilità in Piazzale Cialdini in Mestre; della deliberazione del Consiglio comunale di Venezia n. 8 del 6.2.2012 di approvazione della Variante al Piano Regolatore Generale; della deliberazione della Giunta comunale di Venezia n. 85 del giorno 8.3.2012 di approvazione del progetto definitivo per la realizzazione dell'opera di viabilità; del decreto del dirigente agli Espropri del Comune di Venezia n. 54 del 18.4.2012 e della nota di comunicazione prot. n. 169662 del 18.4.2012 per l'espropriazione della proprietà della ricorrente connessa alla realizzazione della succitata opera; di ogni atto annesso, conseguente o presupposto; per il risarcimento del danno subito.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati.

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Venezia - (Ve), di A.C.T.V. - Venezia - (Ve) e di Pmv Spa.

Viste le memorie difensive.

Visti tutti gli atti della causa.

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2014 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il presente ricorso, integrato da due successivi atti propositivi di motivi aggiunti, Fin Centro Snc di Morandin Vania & C. ha adito l'intestato Tribunale per

chiedere l'annullamento dei provvedimenti, meglio in epigrafe riportati, a seguito dei quali il Comune di Venezia ha disposto in via definitiva l'esproprio dell'immobile di proprietà della predetta società ricorrente, catastalmente identificato in Comune di Venezia, Sezione Mestre, Foglio 14, mappale 3081, per una superficie complessiva di mq 708, in quanto ricompreso nell'area coinvolta nella realizzazione del nuovo sistema di trasporto rapido di massa a guida vincolata (tram) per la città di Venezia-Mestre.

Avverso gli impugnati provvedimenti, la società ricorrente ha proposto, con il ricorso introduttivo, le seguenti doglianze:

I. Violazione dell'art. 7 della legge 241/90. Violazione degli artt. 10 e 11 della legge 865/71. Violazione degli artt. 10, 11 e 16 del d.P.R. 327/01.

Deduce, al riguardo, la mancata comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo volto all'adozione della gravata variante urbanistica.

II. Violazione dell'art. 14, comma 8 della legge 108/94. Violazione degli artt. 9 e ss. e dell'art. 19 del d.P.R. 327/01. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e carenza dei presupposti. eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà.

Asserisce, in proposito, che l'opera pubblica contemplata nel progetto definitivo di tramvia non sarebbe conforme con gli strumenti di previsione urbanistica.

III. Violazione dell'art. 50 della legge regionale 61/1985. Eccesso di potere per difetto di motivazione, travisamento dei fatti e difetto dei presupposti.

Contesta, in particolare, la localizzazione della sede della tramvia come risultante nell'impugnato progetto definitivo.

IV. Violazione degli artt. 9, 10 e 11 del d.P.R. 327/01. Eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà e difetto dei presupposti.

Lamenta, al riguardo, che l'approvazione del progetto definitivo comportante la dichiarazione di pubblica utilità non sarebbe stata preceduta dall'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.

Con il primo atto propositivo di motivi aggiunti, la ricorrente ha, altresì, proposto le seguenti censure:

I. Illegittimità derivata.

Espone, in proposito, che la dedotta illegittimità degli atti impugnati con il ricorso introduttivo, si estenderebbe nei confronti dei provvedimenti impugnati per motivi aggiunti.

II. Violazione dell'art. 7 della legge 241/90. Violazione degli artt. 10 e 11 della legge 865/1971. Violazione degli artt. 10, 11 e 16 del d.P.R. 327/2001.

Denuncia, nello specifico, la mancata comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo volto alla modifica del PRG.

Con il secondo atto per motivi aggiunti, parte ricorrente ha infine formulato le seguenti doglianze:

I. Illegittimità derivata.

Riferisce, in proposito, che la dedotta illegittimità degli atti impugnati con il ricorso introduttivo e i primi motivi aggiunti, si estenderebbe nei confronti dei provvedimenti gravati con l'atto per motivi aggiunti.

II. Violazione dell'art. 6 della legge 171/1973. Violazione dell'art. 14 della legge 798/84. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di motivazione e carenza dei presupposti.

Lamenta, in particolare, che la delibera di approvazione della variante al PRG difetterebbe del preventivo parere della Commissione per la Salvaguardia di Venezia.

III. Violazione dell'art. 42 della legge regionale 61/1985. Violazione degli artt. 16 e 19 del d.P.R. 327/01. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di motivazione e carenza dei presupposti.

Deduce, in proposito, la mancata considerazione nella delibera di approvazione della variante al PRG, delle osservazioni pervenute in data 23.12.2011.

IV. Violazione dell'art. 7 del d.P.R. 327/01. Violazione degli artt. 20 e 21 della legge regionale 11/2004. Eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, travisamento dei fatti, carenza dei presupposti, perplessità e difetto di motivazione. Sviamento di potere.

Lamenta, al riguardo, la contraddittorietà del comportamento posto in essere dall'amministrazione comunale in occasione dell'emanazione dei provvedimenti impugnati.

Il Comune di Venezia si è costituito in giudizio per resistere al ricorso, eccependo in via preliminare la sua irricevibilità, inammissibilità ed improcedibilità, e contestando nel merito le censure *ex adverso* svolte.

Si è, altresì, costituita in giudizio la controinteressata P.M.V. s.p.a. la quale ripropone, nella sostanza, le medesime argomentazioni difensive dispiagate dall'amministrazione comunale.

Alla pubblica udienza del giorno 29 gennaio 2014 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Con la presente impugnativa si pone all'esame del Collegio la legittimità dei provvedimenti a seguito dei quali il Comune di Venezia procedeva all'esproprio di un bene immobile di proprietà della società ricorrente, ai fini della realizzazione del nuovo sistema di trasporto rapido di massa a guida vincolata (tram) per la città di Venezia-Mestre.

Nel merito il gravame va dichiarato improcedibile per quel che riguarda le doglianze proposte avverso i provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo e il primo atto per motivi aggiunti, mentre va dichiarato infondato in ordine alle doglianze formulate con i secondi motivi aggiunti proposti.

Per quel che concerne l'improcedibilità per sopravvenuta carenza d'interesse del ricorso introduttivo e del primo atto per motivi aggiunti, è sufficiente osservare che la società ricorrente non potrebbe ricavare alcuna utilità dall'annullamento

degli atti ivi impugnati, atteso che la disposta espropriazione del terreno di sua proprietà è conseguenza del nuovo procedimento ablativo connesso alla deliberazione del Consiglio comunale di Venezia n. 124 del 7.11.2011, di approvazione al progetto preliminare e contestuale adozione della Variante al Piano Regolatore Generale per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, i cui atti sono stati gravati con i secondi motivi aggiunti.

Per quanto concerne questi ultimi, deve innanzitutto essere rigettata la doglianza riguardante l'asserita illegittimità derivata degli atti del nuovo procedimento di esproprio di cui alla suindicata delibera consiliare n. 124 del 7.11.2011, trattandosi di provvedimenti del tutto autonomi e distinti rispetto ai precedenti atti deliberativi con cui era stata approvata la prima variante al PRG.

Va, altresì, rigettato il secondo mezzo di gravame con cui si deduce l'illegittimità della deliberazione di approvazione della variante in conseguenza della mancata acquisizione del parere della Commissione per la Salvaguardia di Venezia, atteso che la obbligatorietà di tale parere era dovuta unicamente alla mancanza di un sistema di pianificazione generale, attualmente rappresentato dal vigente Piano di Area della Laguna e dell'Area Veneziana a cui il Comune di Venezia risulta essersi doverosamente adeguato (cfr., nota prot. n. 261714 del 5.6.2012).

A medesime conclusioni deve giungersi anche con riferimento al terzo motivo, con cui si contesta *“la presa d'atto di non pervenute osservazioni”* di cui alla delibera di Giunta comunale in data 8.3.2012, n. 85, posto che tale delibera è un atto pubblico facente fede fine a querela di falso da proporre secondo le relative modalità (cfr., in tal senso, Cons. St., sez. V, 8.9.1992, n. 755) e non avendo, d'altra parte, la società ricorrente, allegato agli atti di causa alcun elemento utile dal quale sia possibile desumere l'effettiva ricezione da parte dell'amministrazione comunale delle osservazioni formulate con nota in data 23.12.2011.

Deve, infine, essere rigettata la quarta e ultima doglianza con cui si contesta la decisione di acquisire il terreno di proprietà della ricorrente mediante l'espletamento dell'impugnata procedura ablativa, abbandonando al contempo all'attuazione del piano di recupero originariamente previsto, atteso che la scelta da parte dell'amministrazione comunale di optare tra i vari mezzi a disposizione ai fini dell'attuazione delle previsioni del piano regolatore generale è valutazione di merito che, in quanto caratterizzata da ampi profili di discrezionalità, sfugge al sindacato di legittimità proprio del giudice amministrativo, eccetto che nei casi di manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti (cfr., *ex plurimis*, T.A.R. Puglia, Bari, sez. II, 2.11.2001, n. 4825), i quali, tuttavia, non si rinvergono nella fattispecie in esame, avendo l'intimata amministrazione dato puntuale riscontro delle ragioni sottese a tale scelta, come risulta dalla nota prot. p.g.n. 101213 dd.06.03.2012 dimessa agli atti di causa.

Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso introduttivo e i primi motivi aggiunti devono essere dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza d'interesse, mentre i secondi motivi aggiunti vanno respinti perché infondati.

La rilevata improcedibilità e infondatezza dei mezzi di gravame proposti, conduce nondimeno al rigetto dell'istanza risarcitoria, stante l'accessorietà di tale domanda rispetto a quella d'annullamento dei provvedimenti impugnati.

Tenuto conto della complessità della fattispecie controversa, si rinvergono tuttavia giustificati motivi per compensare integralmente, tra le parti in causa, le spese e gli onorari del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

- dichiara l'improcedibilità per sopravvenuta carenza d'interesse del ricorso introduttivo e dei primi motivi aggiunti;

- respinge i secondi motivi aggiunti e la domanda di risarcimento del danno.

Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Claudio Rovis, Presidente FF

Enrico Mattei, Referendario, Estensore

Roberto Vitanza, Referendario